

## IN DISCUSSIONE ALLA CAMERA UNA PROPOSTA DI LEGGE CON CUI SI VUOLE RESTAURARE LA FIGURA DEL PROFESSORE VERO

Il 20 settembre 1995 è cominciata alla Camera (nel comitato ristretto della Commissione cultura) la discussione della proposta di legge n. 1254, presentata da Lantella ed altri, dal titolo: "Norme in materia di autonomia contrattuale delle strutture universitarie nell'affidamento di incarichi didattici, scientifici e amministrativi".

Si legge nella relazione che accompagna il testo della proposta di legge: "appare opportuno introdurre, già in questo provvedimento, alcuni elementi della impostazione 'piramidale' a cui si ispirano i programmi delle forze di governo in tema di docenti universitari: per i docenti di prima fascia, persistendo il requisito alto della 'piena maturità scientifica' (requisito da accertarsi a livello nazionale) è conseguente l'attribuzione di maggiori responsabilità; per i docenti di seconda fascia, persistendo il requisito della 'idoneità scientifica e didattica' (requisito pur sempre da accertarsi a livello nazionale, ma di qualificazione relativamente minore), è conseguente l'attribuzione di minori responsabilità fermo restando il regime transitorio di cui infra".

Coerentemente a queste premesse, che hanno il dono della sincerità e della chiarezza, l'art. 5 (Affidatari di corsi di insegnamento) della proposta di legge recita:

"1. Gli incarichi aventi ad oggetto corsi di insegnamento possono essere affidati a professori di ruolo e agli altri soggetti a cui è consentito in conformità alle norme vigenti. Gli incarichi aventi ad oggetto la presidenza di commissioni d'esami disgiuntamente dalle lezioni possono essere affidati a professori di ruolo.

2. I corsi di insegnamento tenuti per incarico non possono essere più di due terzi rispetto alla totalità dei corsi attivati.

3. Gli incarichi di corsi relativi a materie obbligatorie sono affidati a professori di prima fascia afferenti alla struttura. In mancanza o indisponibilità, l'incarico può essere offerto ad altri docenti di prima fascia. Altrimenti, gli incarichi si svolgono in coordinamento con uno o più docenti di prima fascia."

### IL COLPO DI SPUGNA DEL GOVERNO SUGLI STUDENTI

#### LA CAMERA BACCHETTA IL SOAVE ORDINARIO-MINISTRO SALVINI

Il 17 luglio 1995 il governo aveva, con un decreto-legge, cancellato la norma approvata dal Parlamento appena 20 giorni prima con la quale si prevedeva la partecipazione degli studenti in tutti gli organi collegiali nella misura di almeno il 15%.

Contro questo colpo di spugna voluto da una consorteria accademica che considera letale per la "loro" università la presenza consistente degli studenti nei vari organismi (senato accademico, consiglio di amministrazione, consigli di facoltà e di corso di laurea), si è mossa l'Assemblea nazionale dei docenti universitari (v. documento inviato il 17 luglio ai parlamentari e alla stampa in "Università Democratica", luglio 1995, n. 127, p. 4). Il 19 luglio il gruppo di An al Senato ha presentato una interrogazione per chiedere al ministro "di intervenire opportunamente al fine di rimuovere tale 'obbrobrio' giuridico." Il 20 luglio la Commissione Affari costituzionali della Camera ha fatto propria la relazione dell'on. Sergio Mattarella che aveva affermato come l'articolo 4 "relativo alla composizione degli organi collegiali è formulato a guisa di una norma interpretativa pur non essendo tale. Rispetto a quest'ultimo articolo - continuava Mattarella - il decreto legge n. 120 del 1995 aveva previsto che in tutti gli organi collegiali universitari agli studenti spettasse una rappresentanza pari al 15% dei componenti mentre ora l'applicazione della norma viene limitata ai consigli di amministrazione degli atenei, modificando quindi una precedente deliberazione delle Camere con il rischio tra l'altro di suscitare violente proteste da parte degli studenti che vengono obiettivamente presi in giro dal Governo." (v. resoconto parlamentare della seduta della Commissione riportato in "Università Democratica", agosto-settembre 1995, n. 128-129, p. 4).

Il decreto-legge è poi decaduto prima della sua conversione e il soave ministro l'ha reiterato (G.U. del 18 settembre 1995) reinserendo, come se nulla fosse, lo stesso articolo sugli studenti.

Il 19 e 20 settembre la Commissione Affari costituzionali della Camera ha riesaminato il "nuovo" decreto-legge. L'on. Mattarella, ancora in qualità di relatore, ha affermato: "Ci si attendeva però che il Governo non ripresentasse nella nuova versione del decreto-legge quelle norme che erano già state oggetto di numerose critiche da parte della Commissione nel corso dell'esame del precedente decreto-legge. Il Governo non può infatti continuare ad utilizzare lo strumento della decretazione d'urgenza per introdurre qualsiasi genere di norme. Il provvedimento contiene inoltre, come già rilevato, una falsa norma interpretativa ma che modifica in realtà una legge approvata dal Parlamento pochi giorni prima." (dal resoconto parlamentare). Alla fine della discussione, "la Commissione delibera quindi di esprimere parere contrario circa la sussistenza dei requisiti di necessità e urgenza di cui all'articolo 77 della Costituzione." (dal resoconto).

È la prima volta che un decreto-legge riguardante l'università abbia avuto il parere contrario della Commissione Affari costituzionali.

Il parere favorevole è stato poi dato il 28 settembre dall'Aula della Camera, su proposta dello stesso on. Mattarella, dopo che il ministro Salvini ha assunto "l'impegno solenne di proporre un emendamento soppressivo dell'articolo 4" (dal resoconto stenografico della seduta).

Sull'art. 4 l'on. Mattarella ha detto: "la legge 21 giugno del 1995 entrata in vigore nei giorni successivi, prevede che gli studenti siano presenti negli organi collegiali nella misura del 15 per cento. Non è possibile che dopo l'entrata in vigore di questa norma venga introdotta, con un decreto-legge, una norma cosiddetta di interpretazione autentica che modifica quella approvata pochi giorni prima dal Parlamento. Né è possibile qualificarla come tale, non soltanto perché palesemente norma nuova, ma perché quella norma, di cui alla legge di conversione 21 giugno 1995, non si riferisce soltanto al consiglio di amministrazione ma anche ai senati accademici e ai consigli di facoltà, com'è dimostrato dalla relazione del Governo stesso al primo decreto. ... il Governo non può, dopo pochi giorni, modificarla [la norma], presentando un decreto-legge che reca un'interpretazione autentica. Ciò, infatti, significa voler cancellare, tra l'altro con forma indebita, quanto disposto dal Parlamento" (dal resoconto).

La critica all'operato del governo riguardo all'art. 4 è stata espressa nella stessa seduta anche dagli onn. Meo Zilio (Lega nord), Napoli (An), Palumbo (Fi), De Julio (Progressisti), Sbarbati (Democratici), Fumagalli Garulli (Ccd), De Murtas (Rc).

=====

**VENERDI 1 DICEMBRE 1995 alle 10 a ROMA a Geologia**  
**ASSEMBLEA NAZIONALE DEI DOCENTI UNIVERSITARI**

=====